



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16/2024

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2024 - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di maggio alle ore 19:30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. DALLA FONTANA Susanna	X		8. SCAPOLO Luciano	X	
2. FRIGERIO Adelio	X		9. TOSCA Roberta	X	
3. COPPA Sara	X		10. NEGRETTI Fabrizio	X	
4. BOTTACIN Paola	X		11. CHIGHINE Giovanni	X	
5. GANDOLA Flavio	X				
6. VALERIO Claudio		X			
7. BERNASCONI Alessandro	X				
Totale n.				10	1

Partecipa il Segretario Generale - reggente temporaneo - avv. Gianpietro NATALINO.

Assume la presidenza il Sindaco Susanna DALLA FONTANA e constatata la legalità dell'adunanza dichiara

aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto la Lg. 160/2019, c.d. "legge di bilancio 2020";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; -15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

Visti:

- l'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità), con i quali è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza 1° gennaio 2014;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) il cui articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prescrive che il Comune nella commisurazione della tariffa TARI deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'art. 38, co. 5 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili"*;

Precisato che sussiste ragione di opportunità e di urgenza all'adozione della presente proposta di deliberazione in quanto la disposizione normativa di cui all'art. 3, co. 5 quinquies del D.L. 228/2021 costituisce termine perentorio in materia tributaria, il cui mancato rispetto comporta l'impossibilità di statuire tariffe TARI congrue, idonee e proporzionate alla totale copertura delle spese del servizio di igiene ambientale, come peraltro sancito dalle norme in materia;

Considerato, quindi, che la mancata adozione della presente proposta di deliberazione nel ridotto termine legale potrebbe comportare danno all'assetto contabile dell'Ente, atteso che in caso di ritardo rispetto al succitato termine legale nell'adozione di questo medesimo provvedimento, troverebbero applicazione e reviviscenza le tariffe TARI già deliberate per l'esercizio finanziario 2023, le quali non coprirebbero adeguatamente le spese del servizio da cui da sostenere nel presente esercizio finanziario 2024 e quindi attestandosi, nell'ipotesi, il rischio di danno agli equilibri di bilancio di previsione 2024/2026 anche alla luce del generale principio giuscontabile di c.d. "continuità degli esercizi finanziari pubblici" in forza del quale questi debbano essere collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" e che impone, quindi, di evitare l'ultra-attività di disposizioni tariffarie calibrate su previsioni di spesa ponderate su esercizi finanziari non correnti;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di agire con improrogabilità ed urgenza per adeguare le tariffe TARI 2024 al relativo PEF 2024/2025, avuto riguardo al fatto che quest'ultimo coinvolge un servizio pubblico locale di importanza primaria per la cittadinanza amministrata;

Udito l'intervento del Vice Sindaco che illustra la proposta di deliberazione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 15/2024 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile e in corso di pubblicazione, con la quale è stata approvata la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2024-2025;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Esaminata la suddetta proposta di determinazione delle suddette tariffe, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sulla quale va applicato il tributo provinciale per l'esercizio di tutela, protezione ed igiene di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2024 dell'08.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Richiamato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 che dispone: "... *Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)*";

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/00, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Tosca, Negretti e Chighine), resi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dagli allegati prospetti;
- di dare atto che le tariffe che si approvano con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024 e le scadenze per il pagamento delle due rate è fissato al 30.07.2024 e 30.12.2024;
- di dare atto, altresì, che sull'importo del tributo TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nell'aliquota deliberata dalla Provincia;
- di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e di dare atto che ai sensi della nota MEF n. 4033/2014 l'inserimento della presente nell'apposito portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10, lettera e) della Legge 28.12.2015 n. 208;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con successivi e separati voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Tosca, Negretti e Chighine), resi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como
Piazza Libertà – C.A.P. 22070
Tel. 031/880601 Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 16/2024 DEL 27/05/2024

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tariffe TARI anno 2024 - Approvazione.

La scrivente Susanna Dalla Fontana in funzione di Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 31, comma 18, della Lg. n. 183/2011;

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i vincoli di finanza pubblica di cui alla vigente normativa;

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 20/05/2024

Il Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario
F.to Susanna Dalla Fontana

ANNO 2024

COEFFICIENTI E TARIFFE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Composizione nucleo familiare	Ka Coefficiente di attribuzione parte fissa applicato	Kb Coefficiente attribuzione parte variabile applicato	Quota fissa Euro/mq.	Quota variabile Euro/anno
1 componente	0,84	1,00	0,29	73,20
2 componenti	0,98	1,80	0,34	131,75
3 componenti	1,08	2,30	0,38	168,35
4 componenti	1,16	3,00	0,40	219,59
5 componenti	1,24	3,60	0,43	263,50
6 o più componenti	1,30	4,10	0,45	300,10

ANNO 2024

COEFFICIENTI E TARIFFE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

	Categorie di attività	Kc Coefficiente potenziale produzione applicato	Kd Coefficiente produzione Kg/mq anno applicato	Quota fissa Euro/mq.	Quota variabile Euro/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60	0,19	0,76
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	6,55	0,47	1,92
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11	0,22	0,91
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50	0,18	0,73
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,93	0,78	3,21
6	Alberghi senza ristorante	1,09	8,99	0,64	2,64
7	Case di cura e riposo	1,00	8,19	0,58	2,40
8	Uffici, agenzie,	1,70	13,95	0,99	4,09
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,87	7,17	0,51	2,10
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,33	10,94	0,78	3,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	0,89	3,65
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	8,50	0,61	2,49
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48	0,68	2,78
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,50	0,53	2,20
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92	0,64	2,62
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42	19,84	1,41	5,82
17	Bar, caffè pasticceria	1,82	14,91	1,06	4,38
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,88	7,22	0,51	2,12
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77	6,30	0,45	1,85
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,03	24,86	1,77	7,30
21	Discoteche, night club	1,14	9,42	0,67	2,76

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Susanna Dalla Fontana

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 04/06/2024 per ivi rimanervi gg. 15 consecutivi.

Lì, 04/06/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 27/05/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 04/06/2024



IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
avv. Gianpietro Natalino